

Antonio Sutti
Il Segretario
Il Direttore Generale A.R.A.P.
Antonio Sutti



Giampiero Leombroni
IL PRESIDENTE
Giampiero Leombroni

ARAP
AZIENDA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Verbale n. 33 della riunione del C.d.A del 28 MAR. 2017

OGGETTO:

Adozione del "Regolamento per la determinazione, ripartizione e riscossione dei corrispettivi dei servizi essenziali generali forniti dall'ARAP negli agglomerati industriali".

Giampiero Leombroni – Presidente

A

Carmen Ranalli – Membro C.d.A.

A

Giuseppe Savini – Membro C.d.A.

A

Assistono i Revisori dei Conti:

Massimo Milazzo

A

Luciana Cunicella

P

Giulia Giancaterino

P

La presente delibera è stata affissa all'albo degli avvisi al pubblico della sede/Unità Territoriale per 15 giorni dal _____ al _____

_____, addì _____

Il Segretario

Funge da Segretario: il Direttore Generale *Antonio Sutti*

VISTA la L.R. n. 23/2011 e s.m.i. sul riordino delle funzioni in materia di aree produttive;

VISTO l'atto di fusione del 03/04/2014, con il quale i Consorzi Per Lo Sviluppo Industriale del Sangro, di Avezzano, di Sulmona, di L'Aquila, di Teramo e del Vastese sono stati accorpati nell'A.R.A.P. - Azienda Regionale per le Attività Produttive;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 45 del 06.12.2016 con il quale si è provveduto alla nomina del C.d.A. dell'A.R.A.P.;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

CHE l'A.R.A.P. Azienda Regionale per le Attività Produttive, costituita, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 29 luglio 2011, n. 23, dalla fusione dei Consorzi per lo Sviluppo Industriali della Regione Abruzzo, svolge le attività finalizzate a favorire la creazione, lo sviluppo, la valorizzazione e la salvaguardia delle aree produttive regionali, mediante l'offerta di servizi al settore economico – produttivo, ad Enti pubblici e società a partecipazione pubblica;

CHE a tutt'oggi l'ARAP opera in base ai criteri stabiliti dai singoli regolamenti dei vecchi Consorzi, che spesso differiscono a seconda delle aree territoriali, determinando l'applicazione di differenti tariffe;

PERTANTO nasce l'esigenza di regolamentare le attività relative alla erogazione dei servizi, adottando un Regolamento Unico per *“la determinazione, ripartizione e riscossione dei corrispettivi dei servizi essenziali generali forniti dall'ARAP negli agglomerati industriali”*

RITENUTO di dover procedere in merito

DELIBERA

1. **la premessa** è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente riportata e trascritta;
 2. **di adottare** il “Regolamento per *la determinazione, ripartizione e riscossione dei corrispettivi dei servizi essenziali generali forniti dall'ARAP negli agglomerati industriali*”, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
 3. **di dare incarico** al Direttore Generale dell'Azienda delle iniziative conseguenti il presente deliberato;
 4. **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione mediante l'affissione all'albo degli avvisi al pubblico di quest'Ente per quindici giorni.
-

REGOLAMENTO
PER LA DETERMINAZIONE, RIPARTIZIONE E RISCOSSIONE
DEI CORRISPETTIVI DEI SERVIZI ESSENZIALI GENERALI
FORNITI DALL'ARAP NEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI

* * *

Art. 1 – Scopo e Campo di Applicazione

Il presente regolamento ha lo scopo di stabilire i criteri di determinazione delle spese e le modalità di ripartizione e di addebito, alle aziende insediate o insediande negli agglomerati industriali di competenza dell'ARAP, dei corrispettivi annui per l'utilizzo dei servizi essenziali generali non soggetti a fornitura quantitativa o ad altro specifico corrispettivo e non disciplinati da altra norma (ossia per l'utilizzo delle infrastrutture di interesse ed uso comune), ai sensi e per gli effetti dell'art.11 comma 2° del D.L. n.244 del 23.6.1995 convertito in Legge n.341 del 8.8.1995, dell'art.1 comma 4° della L.R. n.23 del 29.7.2011, dell'art. 7 del Disciplinare approvato con D.G.R. n.421/p del 17.6.2013 e dell'art. 5 comma 3° dello Statuto dell'ARAP (1).

Il presente regolamento si applica a tutti gli agglomerati industriali di competenza dell'ARAP, nei quali vengono effettuati interventi da parte dell'ARAP medesima ed in base ai costi effettivamente a carico e/o sostenuti dall'ARAP stessa nello specifico agglomerato, tenuto conto anche di altri relativi oneri accessori (riguardanti la manutenzione e l'esercizio, ossia la gestione), tra cui spese per interessi sul capitale anticipato (riguardante la manutenzione e l'esercizio) e spese generali forfettarie (pari al 15% del costo complessivo), nonché di elementi di premialità o morosità.

Per spese generali si intendono indicativamente i costi delle risorse umane e strumentali dell'ARAP interessate pro-quota parte alle attività di gestione (ossia esercizio e manutenzione) delle infrastrutture oggetto del presente regolamento. Non vengono considerati utili d'esercizio.

Le spese di manutenzione non saranno incluse nelle spese di gestione qualora alla loro copertura l'ARAP provveda con appositi finanziamenti (in conto capitale) concessi dalla Regione Abruzzo o da altri Enti e/o Istituzioni. Nel caso in cui detti finanziamenti non coprano l'intera spesa per la manutenzione, sarà oggetto di ripartizione fra le Aziende insediate solo l'aliquota a carico dell'ARAP, nei termini come sopra stabiliti.

Art. 2 – Infrastrutture di Interesse ed Uso Comune o Generale

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono infrastrutture di interesse ed uso comune o generale, nel seguito indicate semplicemente quali infrastrutture, le seguenti opere (nonché ogni altra opera primaria residuale a servizio delle proprietà delle aziende non altrimenti tariffabile):

- A) viabilità stradale interna o esterna agli agglomerati, aperta al pubblico traffico, comprese le relative fasce di pertinenza e rispettiva vegetazione, comunque pervenute nella gestione dell'ARAP e per il cui esercizio l'ARAP sostiene delle spese;
- B) canali, fossi, condotti o fognoli, chiusi o a cielo aperto, interni o esterni agli agglomerati ed utilizzati per l'allontanamento ed il convogliamento delle acque meteoriche (provenienti da viabilità, verde, lotti o stabilimenti produttivi), comunque pervenuti nella gestione dell'ERAP e per la cui gestione l'ARAP sostiene delle spese;
- C) impianti elettrici di pubblica illuminazione, di video sorveglianza ed altri tipi di impianti di pubblico utilizzo, interni o esterni agli agglomerati, comunque pervenuti nella gestione dell'ARAP e per il cui utilizzo l'ARAP sostiene delle spese.

Sono espressamente escluse/i le infrastrutture ed i relativi servizi idrici (potabile ed industriale), di fognatura e di depurazione dei reflui civili ed industriali, nonché le infrastrutture relative ad ogni altro servizio (di ferrovia, autoporto, retroporto, interporto, comunicazione elettronica o simile), che disponga di apposito contributo o specifica tariffa, disciplinato da altra distinta norma regolamentare e/o legislativa, oppure non gestito dall'ARAP.

Art. 3 – Spese di Gestione delle Infrastrutture / dei Servizi.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le spese ovvero i costi di gestione delle infrastrutture (ossia dei relativi servizi) da computarsi sono quelle/i discendenti dalle somme effettivamente sostenute dall'ARAP, ai sensi del precedente Art.1 comma 2°. Le spese ovvero i costi di gestione di cui sopra sono quelli afferenti alle seguenti attività, prestazione e/o forniture:

- a) per quanto attiene alle infrastrutture di cui al precedente Art.2, lettere A) e B) (viabilità strade e canali / fossi):
 - manutenzione ordinaria;
 - manutenzione straordinaria;
- b) per quanto concerne le infrastrutture di cui al precedente Art.2, lettera C) (impianti di pubblica illuminazione, di video sorveglianza ed altri tipi di impianti di pubblico utilizzo):
 - manutenzione ordinaria;
 - consumo di energia elettrica occorrente per l'esercizio degli impianti;
 - manutenzione straordinaria;

La manutenzione ordinaria comprende tutte le attività, prestazioni e forniture necessarie per mantenere in stato di efficienza e funzionalità le infrastrutture ed in definitiva per garantirne l'esercizio.

Per manutenzione straordinaria si intende il complesso delle attività, prestazioni e forniture realizzate per il/la parziale rinnovo o sostituzione delle infrastrutture esistenti o per migliorarne l'efficienza, la capacità e la funzionalità o infine per l'esecuzione di interventi necessari all'adeguamento delle infrastrutture alle norme di esercizio e sicurezza (nonché all'eventuale completamento funzionale).

Tra le spese di gestione o esercizio vanno incluse l'ammontare di eventuali premi assicurativi per la copertura della responsabilità civile derivante dalla gestione delle infrastrutture e dei danni, per furti e/o atti vandalici procurati alle infrastrutture, le spese per la vigilanza, l'ammontare di eventuali canoni annui pagati dall'ARAP ad altri Enti o Istituzioni per l'esercizio delle infrastrutture, nonché, in quota, i costi indiretti.

Art. 4 – Imprese Utenti

Sono soggetti imponibili e pertanto tenuti a corrispondere all'ARAP, per ciascun esercizio finanziario, i corrispettivi relativi alle spese per la gestione (manutenzione e/o esercizio) delle infrastrutture, tutte le Imprese utenti comunque insediate, ovvero in corso di insediamento, che abbiano comunque acquisito il possesso ovvero siano divenute proprietarie dei lotti, ovvero dei relativi stabilimenti insistenti su di essi, che siano comunque ricomprese/i negli agglomerati di cui al presente regolamento.

La riscossione del corrispettivo è operata dall'ARAP prioritariamente in base ai titoli di possesso e/o di uso degli immobili come risultanti dagli atti (assegnazioni lotti, cessioni lotti, autorizzazioni cessioni stabilimenti, ecc.) a disposizione dell'ARAP ovvero, in mancanza, in base alla situazione risultante in catasto oppure da altri atti pubblici o privati regolarmente registrati.

In caso di immobili concessi (in tutto e/o in parte) in locazione, la riscossione è effettuata dall'ARAP presso il conduttore unicamente ove la locazione sia stata espressamente autorizzata dall'ARAP (salvo diversa intesa tra conduttore e locatore, eventualmente riportata anche nell'autorizzazione); in caso contrario la richiesta è effettuata al proprietario, fermo restando la responsabilità solidale del locatore e del conduttore nei confronti dell'ARAP in base alle vigenti norme regolamentari e contrattuali.

Nel caso di locazione finanziaria (leasing immobiliare), regolarmente autorizzata dall'ARAP, il corrispettivo è dovuto dal conduttore (qualora il conduttore cessi la sua attività, per qualsiasi ragione, il locatore finanziario è comunque tenuto a corrispondere il corrispettivo).

Nel caso di immobile in uso da parte di più soggetti autorizzati, l'intero corrispettivo è ripartito in base alle norme convenzionali e contrattuali vigenti, ed in mancanza di esse, in base alle superfici delle porzioni di immobile nel rispettivo uso/possesso.

In casi di cessione (anche in locazione), acquisto e/o di trasferimento del possesso, comunque intervenuto nel corso di un esercizio finanziario, il corrispettivo è dovuto in base alle mensilità intere successive alla cessione, all'acquisto e/o al trasferimento.

Art. 5 – Struttura Tariffaria

Il parametro utilizzato per la determinazione del corrispettivo a carico dell'Impresa utente è costituito dalla **superficie fondiaria assegnata** alla stessa (come risultante dagli atti dell'ARAP di assegnazione del lotto industriale/produttivo a beneficio dell'Impresa stessa).

Quali elementi di premialità per l'azienda/impresa utente (riduzione fino al 10% del/la corrispettivo/tariffa, sia sui servizi essenziali soggetti a fornitura quantitativa, sia sui servizi essenziali non soggetti a fornitura quantitativa ed oggetto del presente regolamento) si considerano quelli di cui alla delibera della Giunta Regionale n.502 del 21.7.2016, delibera C.S. dell'ARAP n.544 del 6.9.2016 sulla c.d. "Carta di Pescara" e ss.mm.ii. (2).

Le Imprese che siano diventate morose per corrispettivo dovuto all'ARAP, ove non regolarizzano la loro posizione nel termine assegnato di 30 giorni, perdono gli elementi di premialità accordati in base al presente Articolo.

Nei confronti delle Imprese non in regola con gli adempimenti fondamentali prescritti dagli altri regolamenti dell'ARAP, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni previste dagli stessi regolamenti, sono applicati i seguenti elementi di penalità, consistenti in maggiorazione in misura percentuale sul corrispettivo di cui al presente regolamento, fino alla regolarizzazione della relativa posizione.

Detta penalità è così stabilita:

- 20%, per mancanza della sottoscrizione della convenzione di cui alla normativa richiamata al precedente Art.1 comma 1°;
- 20%, per locazione non autorizzata di cui al precedente Art.4.

L'applicazione della penalità per l'esercizio corrente è adottata d'ufficio dall'ARAP dopo l'accertamento dell'inadempimento; la decisione è notificata all'Impresa interessata e diventa esecutiva allo scadere del termine di 30 giorni dalla relativa ricezione, salvo rettifica da parte dell'ARAP stessa.

Art. 6 – Addebito del Corrispettivo

Il corrispettivo, calcolato sulle effettive spese di gestione delle infrastrutture a carico e/o sostenute dall'ARAP, secondo il Piano Economico e Finanziario, sarà addebitato a ciascuna Azienda a mezzo fatture trimestrali, pari ciascuna al 25% dello stesso corrispettivo ed alle seguenti scadenze: 15 marzo, 15 giugno, 15 settembre e 1° dicembre di ogni anno. La prima fattura conterrà anche l'eventuale conguaglio risultante a consuntivo dell'anno precedente.

Qualora l'importo del corrispettivo annuo dovuto sia non superiore ad €. 500,00 al netto di I.V.A, l'addebito avverrà in unica soluzione al 15 marzo.

Art. 7 – Pagamento del Corrispettivo – Penale per Ritardato Pagamento

Il pagamento delle fatture emesse dall'ARAP deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data di emissione, con le modalità in esse stabilite.

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti per i corrispettivi di cui al presente regolamento, le Imprese utenti sono tenute a corrispondere all'ARAP gli interessi di mora pari al tasso legale.

Decorso inutilmente il termine di cui al primo comma, l'ARAP adotterà, comunque e senza alcun preavviso, tutti gli opportuni provvedimenti atti al recupero coattivo delle somme dovute, con l'aggravio delle relative spese.

Art. 8 – Approvazione del Regolamento

Il presente regolamento, approvato con apposita deliberazione da parte dell'organo competente, è inviato alle associazioni di categoria delle Imprese maggiormente rappresentative, oltre che, mediante nota circolare, a tutte le Imprese insediate ed insediande.

Detto regolamento approvato sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) e sul sito internet istituzionale dell'ARAP.

Art. 9 – Entrata in Vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

Il presente regolamento costituisce parte integrante di tutte le delibere e convenzioni di assegnazione dei lotti disposte e sottoscritte dall'ARAP.

Art. 10 - controversie e Foro competente

Per ogni controversia scaturente dall'applicazione del presente regolamento, che non possa trovare composizione in sede amministrativa o di mediazione, sarà competente il Foro di Pescara.

* * * * *

(¹)

*Art.11 comma 2° del D.L. n.244 del 23.6.1995 convertito in Legge n.341 del 8.8.1995:
I corrispettivi dovuti dalle Imprese ai Consorzi di Sviluppo Industriale, di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti sono determinati e riscossi dai Consorzi di Sviluppo Industriale medesimi.*

*Art.1 comma 4° della L.R. n.23 del 29.7.2011:
Nelle aree produttive regionali, sia quelle di attuale competenza dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale che dei Comuni, è garantita la fornitura di servizi essenziali alle imprese. Le imprese insediate usufruiscono dei servizi dietro il pagamento di corrispettivo che può essere riscosso anche tramite avvisi di pagamento. I rapporti sono definiti da apposita convenzione. La*

convenzione è approvata con delibera della Giunta regionale e può essere aggiornata periodicamente. Le convenzioni in essere e gli impegni assunti in altre forme saranno adeguati.

Art. 7 del Disciplinare approvato con D.G.R. n.421/p del 17.6.2013:

... (omissis) Tutte le Imprese insediate devono usufruire dei servizi essenziali dietro il pagamento di corrispettivo. ... (omissis) ...

Art. 5 comma 3° dello Statuto dell'ARAP:

Tutte le Imprese insediate nelle aree produttive regionali usufruiscono dei servizi essenziali dietro il pagamento di corrispettivo. ... (omissis) ...

Art. 5 comma 6° del Disciplinare approvato con D.G.R. n.421/p del 17.6.2013:

... (omissis) La Consulta Territoriale fornisce almeno indicazioni per interventi di miglioramento della qualità e della funzionalità dei servizi esistenti nella zona di riferimento e per la tipologia e gli standard dei servizi erogati e determinazione dei corrispettivi dovuti dalle imprese.

Art. 6 del Disciplinare approvato con D.G.R. n.421/p del 17.6.2013:

In base a quanto previsto dal comma 4° della L.R. 23/2011, i rapporti generali che regolano le relazioni tra ARAP ed Aziende insediate sono disciplinati tramite apposita convenzione quadro tipo approvata dalla Giunta regionale, alla quale, entro 180 giorni dalla costituzione dell'ARAP, si dovranno adeguare le singole convenzioni stipulate dagli attuali Consorzi industriali. La convenzione quadro comporta l'accettazione dei regolamenti dell'ARAP.

Art. 15 comma 5° / Art. 16 comma 4° dello Statuto dell'ARAP:

La Consulta Territoriale fornisce indicazioni per interventi di miglioramento della qualità e della funzionalità dei servizi esistenti nella zona di riferimento e per la tipologia e gli standard dei servizi erogati e determinazione dei corrispettivi dovuti dalle Imprese.

(²)

La delibera adottata dalla Giunta Regionale d'Abruzzo, col n.502 in data 21.7.2016, dispone, in particolare, quanto segue:

- di approvare il documento denominato "Carta di Pescara" (costituente parte integrante della stessa delibera);
- di promuovere, nell'ambito del mondo produttivo, le scelte strategiche contenute nella "Carta di Pescara";
- di individuare due tavoli permanenti per il confronto tra la Regione ed il sistema della ricerca e delle imprese;
- di istituire un comitato di pilotaggio per l'implementazione della "Carta di Pescara", con anche il compito di scelta dei requisiti di sostenibilità ambientale necessari per aderire alla "Carta di Pescara" e dei requisiti di sostenibilità ambientale, economica e sociale premianti, che determineranno, a seconda della quantità e qualità, l'adesione di tipo "base" o "avanzata";
- di stabilire che l'adesione alla "Carta di Pescara" si perfezioni con le modalità determinate nell'apposito disciplinare che, allegato alla stessa delibera, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

I principi formativi della "Carta di Pescara" risultano l'industria sostenibile e la sostenibilità ambientale, economica/occupazionale e sociale/equa.

I condivisi obiettivi della "Carta di Pescara" e delle politiche in corso dell'Unione Europea risultano il rafforzamento dell'economia (verde) ed il contrasto alla crisi, l'innalzamento del tasso di occupazione, l'aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo, la riduzione delle emissioni di gas serra, l'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica,

l'incentivazione di una crescita intelligente/innovativa, sostenibile ed inclusiva, lo sviluppo territoriale, il sostegno al lavoro e le premialità all'industria sostenibile.

Il "Disciplinare per l'adesione alla Carta di Pescara" definisce, in particolare, le modalità ed i termini di presentazione della domanda di adesione, di valutazione della domanda da parte dell'apposito nucleo collegiale, di conclusione del procedimento, di pubblicazione dell'elenco regionale delle Imprese aderenti, di durata e sospensione dell'adesione, cancellazione e rinuncia all'adesione.

A conclusione delle procedure previste dai suddetti atti regionali, si giungerà alla definizione e pubblicazione dell'elenco regionale delle Imprese aderenti alla "Carta di Pescara".

La richiesta di adesione alla "Carta di Pescara" presuppone il possesso di alcuni requisiti di ammissibilità (pre-requisiti: sede operativa in Abruzzo, iscrizione attiva nel registro delle imprese delle CCIAA, DURC in regola).

L'adesione è riservata alle imprese che posseggono alcuni requisiti di sostenibilità ambientale (certificazione ISO 14000, ecc.).

A titolo di premialità vengono considerati anche requisiti di sostenibilità sociale (standard OHSAS 18000, ecc.) ed economica (ISO 9001, ecc.).

A seconda della quantità e qualità dei requisiti posseduti, l'adesione è di tipo "base" o "avanzata".

Il tipo di adesione comporta diverse intensità di vantaggi.

Tra detti vantaggi (semplificazioni procedurali, riduzione degli oneri amministrativi-fiscali e tributari, agevolazioni finanziarie, legislazione di sostegno) vi sono anche la riduzione del 30% sugli oneri di urbanizzazione primaria in caso di primo insediamento delle Imprese e del 50% in caso di ampliamenti nelle aree industriali, nonché la riduzione fino al 10% sulle tariffe dei servizi idrici, fognari e depurativi, come pure l'eliminazione degli oneri in caso di modifica della destinazione d'uso del lotto/fabbricato, locazione a terzi, voltura e simili, con referente l'ARAP in tutti detti casi.

La delibera adottata dal Commissario Straordinario dell'ARAP, col n.544 in data 6.9.2016, dispone, in particolare, quanto segue:

di prendere atto formalmente di quanto previsto dalla delibera adottata dalla Giunta Regionale d'Abruzzo col n.502 in data 21/07/2016 e dalla rispettiva "Carta di Pescara";

di ritenere opportuno adottare, ancorché nel periodo che precede la definizione dell'elenco delle Imprese aderenti alla "Carta di Pescara", apposite relative determinazioni preliminari da parte di quest'ARAP, come di seguito riportate e fatti salvi i successivi provvedimenti della Regione in materia;

di stabilire che, nel periodo che precede la definizione dell'elenco delle Imprese aderenti alla "Carta di Pescara", per le Imprese che presenteranno a quest'ARAP (nonché per conoscenza alla Regione) la domanda di adesione (con le modalità di cui al "Disciplinare per l'adesione alla Carta di Pescara" : domanda completa di dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di sostenibilità ambientale, sociale e/o economica posseduti), si applicheranno comunque i vantaggi relativi (riduzione del 30% sugli oneri di urbanizzazione primaria in caso di primo insediamento delle Imprese e del 50% in caso di ampliamenti nelle aree industriali, riduzione fino al 10% sulle tariffe dei servizi idrici, fognari e depurativi, eliminazione degli oneri in caso di modifica della destinazione d'uso del lotto/fabbricato, locazione a terzi, voltura e simili), con la condizione che, in caso di diversa definizione di detti vantaggi da parte della Regione, le stesse Imprese sono obbligate a corrispondere a quest'ARAP la porzione di oneri e/o tariffe dovuti/e, entro sessanta giorni da detta definizione, pena la sospensione o revoca dei rispettivi provvedimenti autorizzativi/concessori (a beneficio delle Imprese) da parte di quest'ARAP; in caso di mancata definizione dei vantaggi entro il 2017, le stesse Imprese hanno detto medesimo obbligo nei confronti di quest'ARAP;

di precisare che, nell'attuale suddetto periodo transitorio ed al fine dell'applicazione dei predetti vantaggi, le Imprese interessate sono tenute ad allegare alla suddetta domanda di adesione anche una dichiarazione sostitutiva, con la quale si obbligano a corrispondere a quest'ARAP la porzione di oneri e/o tariffe dovuti/e, entro sessanta giorni dalla diversa definizione di detti vantaggi da parte della Regione, oppure dal 31/12/2017 in caso di mancata definizione.

